



2000/2020

DA VENT'ANNI

SOSTENIAMO LA VITA



**Centro di Aiuto alla Vita
di Cassano d'Adda ODV**



Statuto

Adeguato ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117 e successive modifiche

Approvato nell'Assemblea dei Soci del 15/06/2019

Modificato ed approvato nell'Assemblea dei Soci del 17/12/2022

Centro di Aiuto alla Vita di Cassano d'Adda ODV
via Vittorio Veneto 75
20062 Cassano d'Adda (MI)
Codice Fiscale 91547020155
sito internet www.cavcassano.it
Facebook @Cav.CassanodAdda
email info@cavcassano.it



CENTRO di AIUTO alla VITA di Cassano d'Adda - STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento - Sede – Durata – Ambito territoriale

E' costituita l'associazione denominata "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di Cassano d'Adda ODV", da qui in avanti nominata "Associazione"

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformita al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Cassano d'Adda in via Vittorio Veneto 75, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del Territorio ove svolge la propria attivita

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale delle Province di Milano, Bergamo e Cremona

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse – Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 5 per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalita di cui al successivo art. 3, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità

L'associazione si propone di difendere la vita umana dal concepimento alla morte naturale, di promuovere una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ciascun essere umano. Opera per un generale rinnovamento della società e, a tal fine, considera il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo.

Attribuisce importanza decisiva alla tutela della vita umana, con particolare attenzione a quella appena concepita e persegue tutte quelle iniziative idonee a promuoverne il riconoscimento, la difesa e l'accoglienza.

Opera concretamente per rimuovere gli ostacoli che si oppongono al suo sorgere ed al suo svilupparsi. Si adopera per la prevenzione dell'aborto volontario e la procreazione cosciente e responsabile.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. In particolare, si propone l'aiuto alla maternità difficile, prima e dopo la nascita del bambino, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la madre all'interruzione volontaria di gravidanza, mediante prestazione di servizi sociali concordati con la donna interessata, ed erogazione di beni, nel pieno rispetto della sua dignità e della sua libertà.

ARTICOLO 4

Associazioni

L'Associazione potrà aderire ad organismi ed associazioni di cui condivide l'ispirazione e le finalità.

ARTICOLO 5

Attività

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D Lgs. n. 117/2017:

- 1 (lettera a, co. 1, art. 5 D Lgs. n. 117/2017) interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità, azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire, contatti con enti di assistenza pubblica e privata, ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo,
- 2 (lettera u, co. 1, art. 5 D Lgs. n. 117/2017) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio,

- 3 (lettera g, co 1, art 5 D Lgs n 117/2017) formazione universitaria e post-universitaria e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione,
- 4 (lettera i, co 1, art 5 D Lgs n 117/2017) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita, della cultura e della pratica del volontariato, della conoscenza dell'Associazione e delle attività di interesse generale,
- 5 (lettera v, co 1, art 5 D Lgs n 117/2017) promozione della cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana
- 6 (lettera w, co 1, art 5 D Lgs n 117/2017) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di auto reciproco
- 7 (lettera z, co 1, art 5 D Lgs n 117/2017) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione

L'Associazione potrà avvalersi anche

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici, psicologi, sociologi, avvocati,
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali,
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale, Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, come dall'art 6 del D Lgs n 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dall'Organo di Amministrazione

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art 7 del D Lgs n 117/2017 - tramite la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico

ARTICOLO 6

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono associati i fondatori e coloro i quali accettando integralmente il presente Statuto chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza, si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 7

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti

- ad osservare il presente Statuto,
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione
- a versare la quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo,
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione

Gli associati hanno il diritto di

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi,
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento,
- frequentare i locali dell'Associazione,
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione,
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare,
- votare nell'Assemblea se iscritti da almeno **3 mesi** (art 24, co 1 D Lgs 117/17),
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 8

Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per

- morte
- recesso,
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa,
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati

ARTICOLO 9

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico

ARTICOLO 10

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati

E' convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta con indicazione delle materie da trattare dell'Organo di Controllo, di almeno un decimo degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega,
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di 2 deleghe

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività ed alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione,
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo dopo averne determinato il numero dei componenti e le modalità di elezione,
- c) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v artt 13-14 e 87 D Lgs n 117/2017)
- d) approva eventuali Regolamenti,
- e) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo di esclusione di un associato,
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- g) nomina, se necessario, una commissione di Probiviri incaricati di dirimere eventuali controversie sorte all'interno dell'Associazione,
- h) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo

ARTICOLO 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati si applica l'art 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici, i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione, se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega, in caso di parità prevale il voto del Presidente

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art 17 D Lgs n 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri sociali, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v artt 13-14-15 e 87 D Lgs n 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri,
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa,
- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati,
- e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea,

f) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa,

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ARTICOLO 12

Presidente – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale

ARTICOLO 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche fra i non associati è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine tutti i componenti essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali

ARTICOLO 14

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017)

Attraverso la relazione di missione o un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o la nota integrativa al bilancio, dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte

ARTICOLO 15

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo,
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi

ARTICOLO 16

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art 9 del D Lgs n 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge

ARTICOLO 17

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile

Statuto adeguato ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117 e successive modifiche

Approvato nell'assemblea Soci del 17/12/2022